

Domande al Garante per essere dimenticati dalla rete. Ma a volte l'interesse pubblico prevale

Diritto all'oblio, sì alla tutela per oltre il 60% dei ricorsi

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Essere dimenticati dalla rete: sempre meno desiderio arduo da realizzare e sempre più diritto tutelato dagli opportuni strumenti giuridici (sempre che ne ricorrano i presupposti). La casistica dei ricorsi presentati al Garante della privacy nel 2016 ha fatto registrare un risultato favorevole per l'interessato nel 62% dei casi. Percentuale ottenuta sommando i casi in cui l'Autorità è giunta a una decisione di accoglimento, sia quelli in cui non ce n'è stato bisogno per l'adesione spontanea alle richieste di chi vuole de-indicizzare i propri dati diffusi in rete dai motori di ricerca.

D'altra parte l'oblio è un vero e proprio diritto riconosciuto dalla Corte di Giustizia Ue, ma ancor prima applicato dalle pronunce del Garante della privacy e dalla Corte di cassazione. Il diritto è stato anche codificato nel Regolamento Ue sulla privacy (2016/679), che lo ha integralmente disciplinato.

Il diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è il diritto a «scompare», a non essere raggiunti dagli sguardi altrui. Più prosaicamente è il diritto a togliere dagli indici (de-indicizzare) i risultati delle interrogazioni dei motori di ricerca online e, più in generale, di cancellare dati da fonti disponibili potenzialmente a tutti.

Non è un diritto assoluto, ma ha l'obiettivo di tenere distinte due sfere della vita di ciascun individuo: quella pubblica e quella privata. L'estensione delle due parti è differente per ogni interessato: non a caso si parla di «personaggi pubblici» che hanno meno privacy degli altri. Il diritto all'oblio è indispensabile nella società sempre connessa in rete e in cui le informazioni sulle persone viaggiano e si trasformano all'insaputa delle stesse e anche contro la loro volontà.

All'individuo deve essere data la possibilità di rintracciare i propri dati nel loro vagare in rete e anche di passare un colpo di spugna sui sommari del web per farsi dimenticare. Questo nei limiti in cui i rapporti sociali e giuridici non obblighino la persona a tollerare che i propri dati siano conosciuti e utilizzati da altri. Il diritto all'oblio va, perciò, valutato caso per caso.

La tutela del diritto si serve del ricorso al Garante della privacy e delle azioni per il risarcimento dei danni. Le violazioni sono punite con

Tutte le strade del dimenticatoio	
Richiesta deindicizzazione documento rimozione url, snippet	Richiesta al titolare del trattamento (ad esempio gestore del motore di ricerca, testata on line, ecc.)
Denuncia/querela per reati (diffamazione, minaccia)	Ricorso/segnalazione al Garante della privacy
Richiesta Risarcimento danni	Polizia giudiziaria, Autorità giudiziaria
Richiesta provvedimento d'urgenza	Autorità giudiziaria

sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, con sanzioni penali.

Giurisprudenza e normativa. Prima che nei testi normativi, il diritto di oblio si è affacciato nella giurisprudenza del Garante italiano, per lo meno a partire dal 2004 (provvedimenti 15 aprile 2004 e soprattutto 10 novembre 2004).

Della Corte di cassazione si sancisce quale precedente specifico la sentenza della sezione terza n. 5525 del 5 aprile 2012, che ha disposto l'oblio per un editore, quando vengono diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, di tenere gli utenti aggiornati sullo sviluppo della vicenda.

Dal canto suo, la Corte di Giustizia Ue ha pronunciato la sentenza del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, (sentenza «Google Spain»), che ha stabilito il diritto di ottenere la cancellazione dei risultati delle ricerche sui motori generali di ricerca a prescindere dalla cancellazione della pagina di riferimento.

Il gruppo dei garanti europei (Gruppo di lavoro articolo 29, siglato WP29) ha dedicato all'illustrazione della sentenza Google Spain un apposito vademecum (Linee Guida del 26 novembre 2014, documento WP 225). Il WP29 ha accompagnato gli operatori fino al Regolamento Ue 2016/679 sulla privacy, che ha codificato il diritto all'oblio (articolo 17) e che diventerà pienamente operativo dal 25 maggio 2018.

La giurisprudenza del Garante. Il trascorrere del tempo è il fattore che costruisce, giorno dopo giorno, il diritto all'oblio su notizie rinvenibili attraverso l'interrogazione dei motori di ricerca. Ma su certi eventi la scure della prescrizione non cala, come

ad esempio su informazioni riferite a reati gravi.

Il diritto all'oblio riguarda innanzi tutto i risultati delle interrogazioni dei motori di ricerca generale computati inserendo il nome di una persona fisica. Attiene al diritto all'oblio, ma su un piano diverso il diritto alla cancellazione delle pagine linkate dal risultato della ricerca. Altro profilo costante delle decisioni del Garante è l'estraneità alla sua competenza delle domande di tutela contro diffamazioni, di competenza dell'autorità giudiziaria.

Esaminiamo dunque la casistica.

Infondatezza. Al Garante è stata chiesta la rimozione di una serie di Url che rimandano ad una vicenda giudiziaria risalente a 10 anni prima conclusa con una sentenza patteggiata e applicazione dell'indulto. I fatti riguardavano crimini di particolare gravità contro la p.a., quali la corruzione e la truffa, perpetrati a danno della sanità, mediante l'illecita sottrazione di ingenti risorse finanziarie pubbliche. Il Garante ha rigettato la richiesta per sussistenza di un interesse pubblico, a causa della particolare gravità dei reati contestati e il breve lasso di tempo (circa 4 anni) trascorso dalla loro definizione processuale dai fatti (prov. 6 ottobre 2016 n. 400 del 6 ottobre 2016).

È stata chiesta la «deindicizzazione» di link relativi «ad un procedimento penale concluso con l'assoluzione con formula ampia. Il Garante ha considerato troppo breve il lasso di tempo trascorso e ha rilevato la pendenza della pendenza giudiziaria e ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia (prov. 1 giugno 2016 n. 250).

È stata ritenuta infondata una richiesta di deindicizzazione di link relativi a docu-

menti a causa della gravità dei reati contestati, del breve lasso di tempo (circa due anni) trascorso dai fatti e della pendenza del procedimento penale non ancora concluso (prov. 29 settembre 2016 n. 385).

Infondata è stata ritenuta a richiesta di oblio su una vicenda penale di sette anni prima, che ha coinvolto un imprenditore, oggetto di successivi sviluppi processuali (prov. 21 aprile 2016 n. 187).

Infondata pure la richiesta di cancellazione del collegamento ad articolo contenenti opinioni negative sulle vicende di una professoressa universitaria, a proposito del quale l'interessata, lamentava di essere stata diffamata: il Garante ha rilevato la sua incompetenza rispetto a domande basate sul carattere offensivo dei contenuti e dunque a tutela di posizioni giuridiche diverse da quelle sottese al diritto all'oblio (prov. 31 marzo 2016 n. 156; stesso principio [distinzione fra opinioni personali e fatti oggettivi] applicato dal prov. 11 febbraio 2016 n. 54).

È stata giudicata infondata la richiesta di deindicizzazione di link collegati ad articoli pubblicati su vicenda giudiziaria molto recente, neanche conclusa, non essendo ancora decorso il termine per proporre impugnazione (prov. 16 giugno 2016 n. 267).

Infondata pure la richiesta di cancellazione di Url riguardanti crimini di particolare gravità (reati di stampo terroristico ed eversivo dell'ordine democratico) per i quali l'interessato è stato condannato: il Garante ha considerato che le informazioni riguardavano una delle pagine più buie della storia italiana, della quale l'interessato è stato un vero e proprio protagonista di spicco e hanno ormai assunto una valenza storica avendo segnato la memoria collettiva (prov. 31 marzo 2016 n.

152). Sono state, infine, ritenute infondate l'istanza relativa a una vicenda iniziata nel 2007 ma ancora pendente nel 2015 (prov. 25 febbraio 2016 n. 86) e quella concernente link relativi a incriminazioni per il reato di circonvensione di incapace, un crimine di particolare gravità, sul quale è intervenuta una decisione di proscioglimento per prescrizione (provvedimento del 24 marzo 2016 n. 144).

Accoglimento. È stata accolta la richiesta di cancellazione di un link a un articolo di molti anni prima ad oggetto una vicenda di sfruttamento del lavoro minorile da parte di un'azienda che ha coinvolto persone legate all'interessato da un rapporto di parentela (prov. 6 luglio 2016 n. 302); è stata accolta l'istanza relativa a una vicenda giudiziaria conclusa con un provvedimento di archiviazione dell'autorità competente (prov. n. 358 del 15 settembre 2016); è stata accolta la richiesta di rimuovere al link a notizie false (prov. 25 febbraio 2016 n. 84).

Adesione spontanea. Si è avuta la definizione con adesione spontanea e cancellazione del link immediata, senza attendere la pronuncia del Garante, nel caso di collegamento relativo a procedimento penale conclusosi nel 2014 con un'ordinanza di archiviazione (prov. 21 luglio 2016 n. 323 del 21 luglio 2016); in caso di Url riconducibile alla pagina web, in cui risultavano pubblicate due foto segnaletiche dell'interessato unitamente ad una serie di dati personali, tra i quali nome, cognome, data di nascita, genere (provvedimento del 28 luglio 2016 n. 342); di alcuni Url connessi alla diffusione di video attinenti alla vita intima (prov. 1° giugno 2016 n. 251); di Url che rimandano ad articoli di giornale, ovvero a blog ovvero ancora ad altre pagine di commento/informazione riferite ad una vicenda giudiziaria, conseguente al verificarsi di gravi fatti di cronaca risalenti al 2001 (prov. 13 luglio 2016 n. 313); di Url collegato a una pagina web riportante il testo di un articolo apparso 11 anni prima su un presunto coinvolgimento di un professore universitario in vicende di tipo familistico all'interno dell'Università (provvedimento del 1° giugno 2016 n. 249); di Url collegato a un documento pieno di insulti (prov. 29 settembre 2016 n. 386); di informazioni ormai risalenti a oltre 26 anni prima (provvedimento del 13 luglio 2016 n. 312) e 10 anni prima (provvedimento del 28 luglio 2016 n. 343).

In due anni e mezzo il colosso del web ha ricevuto quasi 41 mila istanze di oblio

Google accoglie 1/3 delle richieste

DI MARIA CHIARA FURLÒ

Sono quasi 41 mila le richieste di far valere il proprio «diritto all'oblio» che dall'Italia sono arrivate a Google negli ultimi due anni e mezzo, cioè da quando nel maggio del 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito per gli utenti dei motori di ricerca il diritto di chiedere la rimozione dalle loro pagine dei link che li riguardano e sono ritenuti «inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per cui sono stati pubblicati».

Se si va poi a contare il numero totale di pagine web (corrispondenti ad altrettanti Url) che gli utenti in rapporti con l'Italia hanno chiesto a Google di rimuovere, la cifra supera i 133 mila (il dato viene aggiornato quotidianamente in maniera pubblica ed è in costante aumento).

Di questi Url però, finora solo il 33% è stato effettivamente rimosso dal motore di ricerca a cui è stata fatta richiesta, contro un 67% che Big G ha ritenuto di non dover rimuovere.

Il fatto che Google abbia deindicizzato solo un terzo degli Url rispetto alle richieste ricevute però «non deve trarre in inganno». A dirlo è l'avvocato e presidente di Federprivacy, **Nicola Bernardi** che spiega come il modello di richiesta di rimozione messo a disposizione dal noto motore di ricerca non sia uno strumento di censura arbitraria, che gli utenti possono utilizzare per far cancellare dal web delle informazioni sui loro conto a loro giudizio ritenute inecceziose o inopportune, ma abbia il preciso scopo di attuare le disposizioni sul tema del diritto all'oblio, ovvero il diritto a non essere più ricordati per fatti che effettivamente riguardano l'interessato, ma per i quali il trascorrere del tempo abbia



Daniele Bocciolini



Nicola Bernardi

determinato una progressiva diminuzione del motivo per cui sono stati pubblicati sul web fino a farli diventare obsoleti.

In questo contesto, spiega Bernardi, «Google non ha il compito di entrare nel merito di ogni singola questione per giudicare chi ha torto e chi ha ragione, ma quello di stabilire

La maggior parte delle richieste non possono essere accettate perché non trovano fondamento in questa disciplina

se ciascuna richiesta rientra o meno nelle previsioni del diritto all'oblio, e stabilire di conseguenza se procedere o no alla rimozione dai risultati di ricerca».

L'elevatissimo numero di richieste evidenzia perciò «un generalizzato abuso del ricorso a questo strumento da parte degli utenti, che probabilmente non sono dovutamente informati sulla materia, ed effettuano comunque dei tentativi per

cercare di veder scomparire dalla rete dei risultati sgraditi che vengono visualizzati quando si digita il loro nome e cognome», continua l'avvocato spiegando quindi che in questo caso, le statistiche non pongono dubbi sull'efficacia delle procedure attuate da Google e che sia fisiologico che il numero delle cancellazioni effettivamente eseguite sia notevolmente più basso rispetto alle richieste pervenute.

Ma chi chiede a Google di rimuovere i link ad alcuni contenuti dalle sue ricerche? «Nella maggior parte dei casi si tratta di utenti coinvolti in vicende giudiziarie risalenti nel tempo, o che magari sono stati assolti nei successivi gradi di giudizio». Risponde l'avvocato **Daniele Bocciolini** dello studio legale Marazzita & Associati. La richiesta di rimozione, che nasce dall'esigenza di tutelare la propria immagine e la propria riservatezza, spesso viene rigettata, spiega l'avvocato «perché non è trascorso un lasso di tempo considerevole, così come prescritto dalla

sentenza della Corte europea ovvero perché si tratta di reati gravi, di cui si sarebbe restato protagonista il richiedente e nei confronti dei quali il diritto all'oblio non sussisterebbe, prevalendo il diritto di cronaca e il dovere di informazione».

Molti utenti chiedono di essere cancellati dai risultati di ricerca «perché ritengono che le informazioni o le immagini che li riguardano siano diffamatorie nei loro confronti, o lesive per la loro reputazione, oppure che possano in qualche modo violare la loro sfera privata, o che siano semplicemente sgradevoli e inopportune», aggiunge invece Bernardi spiegando che in altri casi le pubblicazioni fanno riferimento a eventi recenti o che sono ancora di rilevante interesse pubblico, per i quali non si applica il diritto all'oblio.

Insomma, la maggior parte delle richieste non possono essere accettate perché non trovano fondamento in questa disciplina.

Ovviamente quando si subiscono dei comportamenti scorretti su internet, la legge offre delle tutele, «ma percor-

rono strade diverse da quella in esame, e dovrebbero essere affrontate attraverso strumenti e modalità che generalmente richiedono l'assistenza di un legale», continua Bernardi sottolineando come il fatto che uno strumento come quello di Google sia disponibile online e sia anche di facile utilizzo, non significa che l'utente, improvvisandosi esperto della materia «fai da te», possa sperare di realizzare con un click il proprio desiderio di far sparire dal web le macchie che lo riguardano.

Rispetto a Francia, Inghilterra, Germania e Spagna, l'Italia registra un numero di richieste più basso (rispetto alla Francia meno della metà) ma riporta anche una percentuale più bassa degli Url effettivamente rimossi.

Per Bocciolini si dovrebbe fare molto di più. Secondo l'avvocato, infatti, spesso ci si trova davanti a casi molto delicati, dinanzi ai quali non può essere sufficiente un modulo precompilato online. «Gli utenti sono persone e hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di un confronto con un interlocutore che manca completamente», continua il professionista riferendosi soprattutto a quei casi in cui troppo facilmente si sbatte il mostro in prima pagina e la rete in un secondo si riempie di articoli, immagini, che è impossibile poi cancellare.

In queste vicende, «le conseguenze sulla persona ingiustamente coinvolta sono enormi e occorrerebbe un intervento tempestivo, non solo da parte di Google. A mio parere, la responsabilità va estesa anche ai gestori dei social, con riferimento ai contenuti offensivi che vengono pubblicati. Mi piacerebbe incontrare qualche dirigente: non ne ho mai visto uno. Magari potremmo andare insieme nelle scuole per spiegare ai ragazzi un po' di educazione digitale. Ma esiste un «Mr Google?», si chiede Bocciolini.

Diritto di cronaca se c'è interesse effettivo e attuale

Obbligo di aggiornamento delle notizie e verifica dell'attualità delle stesse: sono i principi cardine della giurisprudenza della suprema Corte. Con sentenza della sezione terza civile n. 16111 del 26/6/2013 la Cassazione ha deciso che il diritto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione; se un episodio recente trovi diretto collegamento con le vicende del passato, allora viene rinnovata l'attualità.

Con sentenza n. 5525 del 5/4/2012 la Cassazione ha stabilito che l'editore di un quotidiano che memorizza nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda.

Sanzioni fino a 20 milioni di euro

Il diritto all'oblio trova codificazione nel Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679. Ma non è un diritto assoluto. E attenzione alle sanzioni, piuttosto salate. L'articolo 17 assegna all'interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo in un delle seguenti ipotesi: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione. Inoltre l'impresa obbligata alla cancellazione dei dati, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione,

deve adoperarsi per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. Ci sono eccezioni all'esercizio del diritto all'oblio e cioè i casi in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici e) accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. La violazione del diritto all'oblio è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.